



# COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n. 030 652423 – fax n. 030 6852048  
codice fiscale e partita IVA 00841590177  
sito internet: [www.comune.monticellibrusati.bs.it](http://www.comune.monticellibrusati.bs.it)  
casella p.e.c.: [protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it)

Monticelli Brusati, 21/03/2020  
Protocollo n. 2353

## ORDINANZA n° 16 del 21.03.2020

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico del Cimitero Comunale posto on Via 4 Novembre ed individuazione di luoghi per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri**

### IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”.

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della provincia di Brescia;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

*“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.*

*“sono sospese tutte la manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, ...<<omissis>>”*

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Monticelli Brusati e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure

coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero limitatissimo persone.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

### ORDINA

1. **La chiusura al pubblico del cimitero comunale di Via 4 Novembre sino al giorno 3 aprile incluso**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 persone che devono distanziarsi tra di loro almeno di un (1) metro;
2. di individuare i loculi vuoti collocati al primo livello (livello terra) dell'area A "cimitero vecchio", quali "*deposito mortuario*" come definito dalla lettera h) dell'art. 67 della Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009 quale "*luogo destinato all'interno di un cimitero alla sosta temporanea di feretri sigillati in attesa di cremazione*" nel rispetto delle norme igienico sanitarie stabilite dal d.P.R. n.285 del 10.09.1990;

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia,
- è immediatamente esecutiva
- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.



per il Sindaco

Il Vice Sindaco

Ugo Buffoli